



LA SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI

Avv. Cristina BAUCO

Diretta 22 giugno 2009

LA DISCIPLINA



L'art. 16 della legge n. 2/2009 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 185/2008 reca misure finalizzate alla "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese".

A tale scopo, i commi 12 – *quater* e successivi dispongono l'eliminazione dal corpo del codice civile e di altri provvedimenti normativi (quale ad es. la l.n. 133/2008) delle disposizioni che impongono l'utilizzo del libro dei soci

Occorre osservare che la legge n. 2/2009 è stata elaborata in virtù di una generale esigenza di semplificazione e di riduzione dei costi amministrativi che ha motivato gli ultimi provvedimenti normativi elaborati in materia di s.r.l. (ad es. l'art. 36, comma 1-bis, l.n. 133/2008)

SEMPLIFICAZIONE E RISPARMI DI COSTI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Alcune recenti rilevazioni statistiche ci informano che la modifica apportata con la l.n. 2/2009 consentirà effettivi risparmi in termini di costi per le imprese e per il sistema paese in generale

A fronte di tali esigenze e della necessità che le procedure amministrative vengano effettivamente rese maggiormente snelle è evidente che le misure introdotte con la l.n. 2/2009 vadano apprezzate. Le stesse misure pur contribuendo alla riduzione dei costi esistenti a carico delle imprese, indeboliscono il sistema sotto un differente profilo: quello della certezza nei rapporti giuridici.

ALCUNI ASPETTI CONTROVERSI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La soppressione del libro soci solleva alcune problematiche di vertice quanto a:

- profili pubblicitari della vicenda relativa al trasferimento
- modalità di legittimazione del socio
- trasferimento di partecipazioni e ruolo dell'intermediario nonché degli amministratori
- profili organizzativi della società, specie con riferimento alla convocazione dei soci ai fini dell'assunzione delle deliberazioni o delle decisioni
- vicende relative alla s.r.l. unipersonale

EFFETTI PUBBLICITARI DELLA VICENDA CONNESSA AL TRASFERIMENTO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Per quanto attiene agli atti di trasferimento *inter vivos*, come anticipato, il **novellato art. 2470 c.c.** recita che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del **deposito**.

La norma precisa, poi, che l'atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata deve essere depositato entro trenta giorni a cura del notaio autenticante presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Nessuna variazione viene apportata al terzo comma dell'articolo in commento che indica quale criterio di risoluzione del conflitto tra più acquirenti la priorità dell'iscrizione effettuata in buona fede.

Il **novellato art. 36, comma 1- bis, l.n. 133/2008** precisa che l'atto di trasferimento sottoscritto con firma digitale può essere **depositato**, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater. L. 24 novembre 2000, n. 340.

Il punto sugli studi di settore e altre novità

5

EFFETTI PUBBLICITARI DELLA VICENDA CONNESSA AL TRASFERIMENTO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Il deposito (per l'iscrizione) dell'atto di trasferimento delle partecipazioni societarie (previamente curato dal commercialista) sottoscritto con firma digitale può essere effettuato dall'intermediario munito di firma digitale in quanto la legge (ovverossia la l.n. 133/2008) non richiede per la redazione dell'atto medesimo l'intervento di un notaio.

Detto ciò il procedimento alternativo a quello indicato nell'art. 2470 c.c. si realizza concretamente secondo le modalità descritte nella l.n. 133/2008.

Stiamo dunque parlando di due procedimenti che si distinguono solamente con riferimento allo strumento tramite il quale il legislatore realizza gli effetti del trasferimento.

Il punto sugli studi di settore e altre novità

6

**TRASFERIMENTO E SOPPRESSIONE LIBRO SOCI:
NECESSITÀ DI AUTENTICAZIONE DELL'ATTO
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE**

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Le conclusioni a cui siamo pervenuti sono di fondamentale importanza perché secondo alcuni la soppressione del libro soci riducendo le garanzie poste a tutela della società e del cessionario rappresentate, come vedremo nel prosieguo, dal “filtro” effettuato dagli amministratori renderebbe ancor più necessario il controllo preventivo espletato dal notaio in funzione di garante della legalità: al notaio, pertanto dovrebbe sempre spettare la autenticazione ancorché l'atto sia sottoscritto con firma digitale

**TRASFERIMENTO E SOPPRESSIONE LIBRO SOCI:
NECESSITÀ DI AUTENTICAZIONE DELL'ATTO
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE**

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Insomma proprio in virtù della soppressione del libro soci, troverebbe spazio nel nostro ordinamento un differente procedimento di trasferimento delle partecipazioni societarie assolutamente non previsto dal legislatore ma ideato dalle categorie professionali e da certa giurisprudenza di merito (trib. Vicenza provvedimento del 17 aprile 2009) in base al quale:

le parti dopo aver stipulato l'atto di trasferimento (sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico) con l'assistenza di un professionista (notaio o commercialista) ovvero senza l'assistenza di alcuno dovranno in ogni caso rivolgersi al notaio per l'autenticazione della firma e successivamente, ottenuta copia autentica in formato digitale dal notaio medesimo, incaricare nuovamente il commercialista della trasmissione dell'atto al registro delle imprese

**TRASFERIMENTO E SOPPRESSIONE LIBRO SOCI:
NECESSITÀ DI AUTENTICAZIONE DELL'ATTO
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE**

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Sempre secondo questa tesi si sarebbe in presenza di un difetto di coordinamento tra quanto disposto con la novella del 2008 e le previsioni contenute nell'art. 2470 c.c., in virtù della circostanza che la locuzione prevista nel testo di legge "sottoscritto digitalmente" non equivale a dire che l'atto è sottoscritto digitalmente con firma non autenticata

La conclusione è priva di logicità, atteso che il nostro ordinamento conosce due tipologie di firme digitali, quella semplice e quella autenticata, alla cui disciplina sono dedicate due distinte norme del CAD: l'art. 24, rubricato firma digitale, e l'art. 25 rubricato firma autenticata.

L'espressione "firma digitale" che compare nel testo dell'art. 36, comma 1-bis, l.n. 133/2008, senza altra specificazione va intesa nel senso letterale, vale a dire di firma digitale ex art. 24 CAD, cioè firma digitale semplice (non autenticata)

Il punto sugli studi di settore e altre novità

9

**PUBBLICITÀ: INTERPRETAZIONE LETTERALE
DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2470**

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La vicenda pubblicitaria inerente al trasferimento di partecipazioni di cui **all'art. 2470 c.c.** risulta essere attualmente scandita in due fasi:

- redazione dell'atto con conseguente efficacia tra le parti in virtù della manifestazione del consenso (art. 2469 c.c.; 1376 c.c.);
- deposito dell'atto a cura del notaio autenticante, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito, pertanto in base ad un'interpretazione meramente letterale si potrebbe sostenere che:

- l'efficacia nei confronti della società si acquista oggi dal momento del deposito dell'atto presso il registro delle imprese
- l'opponibilità ai terzi dipende dall'iscrizione nel registro delle imprese

Il punto sugli studi di settore e altre novità

10

PUBBLICITÀ: INTERPRETAZIONE LETTERALE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2470

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Tale interpretazione non è corretta dal momento che nell'ambito della norma resta invariato il terzo comma. Si tratta dunque non di mero deposito ma di deposito finalizzato all'iscrizione presso il registro delle imprese. Il procedimento, dunque è quello disciplinato nell'art. 11 d.p.r. 581/1995 in cui il deposito rappresenta il primo adempimento ai fini dell'iscrizione (efficacia dichiarativa).

Pertanto:

- l'atto è **efficace tra le parti dal momento della manifestazione del consenso**
- l'atto **produce effetti nei confronti della società e dei terzi dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese**

Il punto sugli studi di settore e altre novità

11

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI A CURA DI INTERMEDIARIO ABILITATO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Alle stesse conclusioni si può pervenire con riferimento alla modalità alternativa descritta nell'art. 36, comma 1-bis, l.n. 133/2008 ancorché nel testo compaia il termine deposito e non si richiami la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2470 c.c.

Alcuni sostengono, infatti, che in questo caso si tratti di **mero deposito** e che dall'adempimento discendano solamente effetti di pubblicità-notizia

Alla luce del dato letterale che pone sia a carico del notaio autenticante sia dell'intermediario abilitato l'obbligo di procedere al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni dal trasferimento, senza altro specificare nell'uno e nell'altro caso, non si comprende agevolmente l'interpretazione per cui solo nell'ipotesi del procedimento di cui all'art. 36, comma 1-bis, l.n. 133/2008 si tratterebbe di mero deposito e non anche nell'ipotesi di cui all'art. 2470 c.c., nonostante l'identica formulazione delle illustrate disposizioni

Il punto sugli studi di settore e altre novità

12

CONSIDERAZIONI GENERALI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



L'adempimento pubblicitario normalmente previsto nel sistema della pubblicità è l'iscrizione e non anche il deposito che resta circoscritto a poche ipotesi, specificatamente indicate in virtù della natura dell'atto per cui il deposito è richiesto e della funzione a cui il deposito assolve.

Non esistono indici certi da cui trarre una certa correlazione tra natura dell'atto ed effetti pubblicitari

CONSIDERAZIONI GENERALI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



In ogni caso proprio in virtù dei più recenti provvedimenti normativi, per chiarire il significato di alcuni termini anche con riferimento agli effetti pubblicitari occorre ricorrere all'interpretazione sistematica e non fermarsi a quella letterale.

(Si pensi ad es. all'ipotesi di cui all'art. 182 *bis* l.f. dove l'accordo di ristrutturazione deve essere **pubblicato** nel registro delle imprese. Anche in questo caso il termine pubblicazione è stato interpretato come iscrizione e non mero deposito)

**PROBLEMATICHE DI DIRITTO SOSTANZIALE
(MODIFICA DELL'ART. 2479 BIS C.C.)**

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**Convocazione dei soci nei procedimenti assembleari o per
le decisioni dei soci**

La modifica apportata all'art. 2479 - *bis* c.c. impone che, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, la convocazione dell'assemblea è effettuata tramite lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese

**PROBLEMATICHE DI DIRITTO SOSTANZIALE
(MODIFICA DELL'ART. 2479 BIS C.C.)**

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Con la soppressione del libro soci risulta evidente che ai fini della convocazione dell'assemblea (e ai fini dell'assunzione delle decisioni secondo gli alternativi metodi individuati dal legislatore) i soggetti legittimati alla convocazione (secondo la regola generale gli amministratori, ma in presenza di specifica clausola dell'atto costitutivo anche i soci o nell'ipotesi di cui all'art. 2479 c.c. tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale) devono monitorare le risultanze del registro delle imprese

Per i soci il monitoraggio potrebbe essere effettuato anche da un professionista di fiducia

INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DECISIONI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Non si trascuri poi la circostanza che in caso di procedimento assembleare il presidente dell'assemblea deve:

- verificare la regolarità della costituzione
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti

Non si trascuri neanche che nel caso in cui la presenza di soggetti non legittimati all'assemblea sia risultata determinante ai fini della regolare costituzione la deliberazione è annullabile

INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DECISIONI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La decisione presa in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate entro tre anni da chiunque vi abbia interesse (particolare ipotesi di "nullità")

Problema: quando l'amministratore è tenuto a verificare la legittimazione (che si acquista con l'iscrizione nel registro) del socio che interviene in assemblea? E se dal momento della verifica al momento in cui si tiene l'assemblea è nel frattempo mutata la compagine societaria e il registro non ha proceduto all'iscrizione?



L'annotazione nel libro soci avveniva a cura degli amministratori dietro esibizione del titolo da cui risultava il trasferimento e l'avvenuto deposito, il che legittimava l'organo amministrativo a negare l'annotazione in assenza della detta documentazione

Verifica che il procedimento delineato nelle disposizioni sopra menzionate fosse stato regolarmente portato a termine. Il che comportava, in primo luogo, il controllo dell'esistenza del titolo, della redazione secondo le forme prescritte e del deposito nel registro delle imprese



Controllo sulla validità sostanziale del titolo (a titolo esemplificativo, l'iscrizione poteva essere rifiutata nei casi in cui si accertasse la mancanza del potere di disporre dell'alienante) Tutto ciò, per effetto della recente novellazione, scompare dal sistema.

Il registro delle imprese, infatti, ai sensi dell'art. 2189, secondo comma, c.c. e dell'art. 11 d.p.r. n. 581/1995 svolge una verifica esclusivamente di regolarità formale sull'atto da iscrivere

FUNZIONE DEL SOPPRESSO LIBRO DEI SOCI E RUOLO DELL'AMMINISTRATORE NEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Agli amministratori spettava verificare che il trasferimento venisse effettuato nel rispetto di eventuali limitazioni statutarie, quali clausole di gradimento o di prelazione; in caso di atti conclusi in spregio di tali clausole gli amministratori erano tenuti a rifiutare l'annotazione nel libro dei soci

Alla luce delle recenti modifiche il controllo degli amministratori sul trasferimento delle partecipazioni sembrerebbe escluso. Vero è però che il trasferimento della partecipazione societaria in violazione della clausola non è efficace nei confronti della società (né tale efficacia acquista per effetto dell'iscrizione nel registro).

FUNZIONE DEL SOPPRESSO LIBRO DEI SOCI E RUOLO DELL'AMMINISTRATORE NEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Chi effettua i controlli dunque?

- a) Secondo alcuni tale potere di verifica sarebbe precluso ad un soggetto esterno all'organizzazione societaria. Gli amministratori sarebbero tenuti a per legge a verificare il rispetto dello statuto (arg. ex art. 2476 c.c.) e dunque a controllare il rispetto delle condizioni statutarie previste per il trasferimento. Il controllo non si esercita più *ex ante* ma quando l'acquirente sulla base del certificato camerale di iscrizione richieda di esercitare i diritti sociali
- b) I controlli sulle eventuali limitazioni poste alla circolazione delle partecipazioni societarie spetterebbero ai professionisti (notaio e commercialista) in virtù della circostanza che la soppressione del libro soci fa venir meno tale adempimento a carico degli amministratori, mentre l'attuale formulazione delle norme evidenzia il ruolo dei professionisti



La questione è di vertice atteso che per una parte della dottrina peraltro confermata da recente giurisprudenza di Cassazione il trasferimento avvenuto in spregio di clausola limitativa della circolazione è inefficace rispetto alla società.

Pertanto il professionista nell'espletamento del proprio incarico è tenuto a rendere edotte le parti dell'esistenza di tali clausole e ad assicurarsi, in via prudenziale, che siano state espletate tutte le formalità necessarie ricollegate alla presenza di tali clausole.

(es: mancata formalità della denunziatio: un successivo giudizio intentato dai soci pretermessi nei confronti del cessionario potrebbe vedere acclarata la responsabilità dell'intermediario che ne ha curato l'atto, nel caso in cui tale soggetto fosse riconosciuto responsabile non solo nei confronti del cliente)